



Istituto Comprensivo Perugia 12



Ponte San Giovanni - Perugia

Via Cestellini, 3 – 06135 Perugia

Mail: pgic840009@istruzione.it pec: pgic840009@pec.istruzione.it

<http://www.istitutocomprensivoperugia12.it/>

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATRICI MADRI

AI SENSI DELL'ART. 28 D.Lgs. 81/2008

A.S. 2017 - 2018

*Il R.S.P.P.
Geom. Gabriele Sbaragli*

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti*

*Per presa visione il
Rappresentante dei lavoratori*

Data _____

Protocollo _____



Documento di Valutazione dei Rischi Lavoratrici Madri

DVRLM

Rev. 02
dicembre 2017

Pagina 2 di 7

PREMESSA

Tale documento è rivolto alle lavoratrici madri, nel caso in cui informino il datore di lavoro di essere in gravidanza e/o di avere figli fino a sette mesi di età. Il Dirigente Scolastico nella sua qualità di datore di lavoro, procederà ad informarle delle risultanze della presente valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 645 del 25/11/1996 così come recepito dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001.

E' affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Qualora una lavoratrice informi il Datore di essere in gravidanza, lo stesso deve mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione della mansione eliminando i lavori a rischio, il cambio di mansione oppure, nell'impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire il lavoro).

Il fattore "tempo" è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.), per questo motivo la lavoratrice deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.

METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l'identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l'allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e, relativamente ai restanti lavori, l'individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l'orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive. Successivamente il datore di lavoro valuterà, **la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum.**

Infine, **se lo spostamento non è possibile** il datore di lavoro avvierà con la DPL la procedura di interdizione anticipata.

Sono individuati diversi periodi di tutela, con vincoli ed obblighi diversi per il datore di lavoro:

1° periodo ANTE PARTO: dall'inizio della gravidanza fino a due mesi prima del parto, la lavoratrice non può essere adibita a lavori considerati "faticosi";

2° periodo POST PARTO: vale per i sette mesi successivi alla nascita del bambino, se la lavoratrice riprende il lavoro.

Il cosiddetto periodo di maternità obbligatoria dura 5 mesi, di cui due prima del parto e tre dopo; ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal



Documento di Valutazione dei Rischi Lavoratrici Madri

DVRLM

Rev. 02
dicembre 2017

Pagina 3 di 7

lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, qualora le condizioni della gestante lo permettano.

Dall'esame delle singole mansioni lavorative svolte e i relativi rischi, è emerso quanto segue:

MANSIONE	RISCHI	COMPATIBILITA'				MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
		PERIODO ANTE PARTO gravidanza		PERIODO POST PARTO puerperio		
		Si	No	Si	No	
Insegnanti di scuola infanzia	Sollevamento bambini (sollevamento di carichi)		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.
	Posture incongrue e stazione eretta prolungata		X		X	
	Stretto contatto e igiene personale con i bambini – possibilità di contagio da virus in assenza di immunizzazione (rischio biologico)		X		X	
Insegnanti di scuola primaria e secondaria	Rischio biologico da valutare l'assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.
Assistente amministrativo	Manipolazione sostanze chimiche (toner) - Affaticamento visivo - Disturbo muscolo scheletrici per posizioni prolungate	X		X		Mansione compatibile. La lavoratrice non dovrà eseguire le seguenti lavorazioni : - Contatto con il toner delle macchine d'ufficio - Lavoro al VDT per non più di tre ore consecutive - Alternare le attività al fine di evitare posizioni prolungate in una medesima postura
	Sollevamento bambini (scuola di infanzia)		X		X	



Documento di Valutazione dei Rischi Lavoratrici Madri

DVRLM

Rev. 02
dicembre 2017

Pagina 4 di 7

Collaboratore scolastico	Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico scuola d'infanzia e primaria)		X		X
	Impiego prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)		X		X
	Uso di scale		X	X	
	Lavori pesanti con movimentazione dei carichi		X		X
Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.					

Nel caso di **MANSIONE COMPATIBILE**, la lavoratrice **non dovrà eseguire le seguenti lavorazioni**, perché faticose, pericolose o insalubri (art. 5 D.P.R. 25/11/76 n°1026) ed in particolare:

- **lavori su scale e/o impalcature mobili;**
- **lavori di manovalanza pesante con sollevamento di carichi;**
- **stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;**
- **utilizzo degli agenti chimici ed in particolare delle sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie).**



RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti legislativi nazionali sono costituiti da:

- Legge 653/34
- Regio Decreto 1720/36
- Decreto Ministeriale 8 giugno 1938
- Decreto Ministeriale 5 luglio 1973
- Legge 1204/71
- Legge 903/77
- Decreto Legislativo 230/95
- Decreto Legislativo 645/96
- Legge 8 marzo 2000, n.53
- Decreto Legislativo 151/01
- Decreto Legislativo 81/08

L'individuazione dei lavoratori faticosi ed insalubri è stata operata tramite l'art. 5 del D.P.R. 1026/76, riportati nella tabella n°1 allegata; agli stessi si aggiungono i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti per

i minori e quelli per i quali è obbligatoria la visita medica preventiva e periodica.

Tali disposizioni sono integrate dalla direttiva 92/85/CEE che introduce esplicitamente la figura della lavoratrice in periodo di allattamento, oltre a gestanti e puerpere.

Il D.Lgs. n°645/96 fornisce in allegato I, un elenco esemplificativo di attività che possono presentare un rischio particolare per tali categorie di lavoratrici, imponendo, in presenza di rischio espositivo, una valutazione particolare del rischio stesso (tabella n°2 allegata).

A seguito della valutazione diventano obbligatori gli atti formativi e preventivi, in analogia a quanto definito del decreto stesso.

In tabella n°3 sono indicate le attività lavorative cui non possono essere addette con obbligo le lavoratrici gestanti (sezione A). Un ulteriore elenco (sezione B) riguarda le lavorazioni cui non possono

essere adibite con obbligo le lavoratrici un periodo di allattamento.

TABELLA N°1 (D.P.R. 1026/76) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI

- A) lavori previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) lavori indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) **lavori su scale** ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) **lavori di manovalanza pesante**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) **lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario** o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- J) lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;



Documento di Valutazione dei Rischi Lavoratrici Madri

DVRLM

Rev. 02
febbraio 2017

Pagina 6 di 7

- K) lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- L) lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- M) lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

TABELLA N°2 (Allegato I D.Lgs. n°645/96) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 2. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 3. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 4. rumore;
 5. radiazioni ionizzanti;
 6. radiazioni non ionizzanti;
 7. sollecitazioni termiche;
 8. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

1. **sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47** ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
2. agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. mercurio e suoi derivati;
4. medicinali antimitotici;
5. monossido di carbonio;
6. agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.



Documento di Valutazione dei Rischi Lavoratrici Madri

DVRLM

Rev. 02
febbraio 2017

Pagina 7 di 7

TABELLA N.3

ELENCO NON ESURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO

Sezione A: Lavoratrici gestanti

1. Agenti:
 1. agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
 2. agenti biologici: **toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;**
 3. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Sezione B: Lavoratrici in periodo successivo al parto

1. Agenti:
 1. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario
-